

**STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ETS”**

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1. È costituita una fondazione denominata “**Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS**” (di seguito la “**Fondazione**”). Di tale denominazione la Fondazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

1.3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero.

Art. 2

Finalità e Attività

2.1 La Fondazione nasce come frutto della testimonianza di fede e di amore che Francesca ha lasciato con la sua pur breve vita, e con lo scopo di perpetuare la tenerezza con cui il suo sguardo amava sempre rivolgersi ai più poveri, ai più bisognosi, ai più piccoli.

La Fondazione, pertanto, si ispira ai valori cristiani della carità, del rispetto del valore e della dignità di ogni vita umana, della gioia della condivisione fraterna e della fiducia nella forza dell’amore universale.

2.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o principale di attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione ha come scopo la realizzazione di qualsiasi forma di aiuto ai bambini e ai giovani in Italia e nel mondo, direttamente o tramite il sostegno alle mamme, donne fragili e ai nuclei familiari, tramite adozioni a distanza, progetti di prossimità in risposta alle povertà territoriali nelle comunità locali, progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sensibilizzazione sui diritti dei bambini, diffusione della cultura del volontariato, risposta alle emergenze umanitarie come guerre o catastrofi naturali, pandemie sanitarie.

La Fondazione è particolarmente impegnata a contrastare la povertà sanitaria e educativa e a garantire l’accoglienza ai bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno, il sostegno a minori soggetti a esclusione sociale e al loro empowerment.

2.3. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di svolgere le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) b), c) d), e), g), i), l), n) q), r), t), u), v) w), x), y), z) del D.Lgs 117/2017:

- erogare, sostenere e coordinare interventi e servizi sociali, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, quali a titolo esemplificativo, progetti di sostegno alle mamme e ai nuclei famigliari in difficoltà;

- sostenere e coordinare interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, quali a titolo esemplificativo, interventi chirurgici salvavita erogati in accordo con gli Ospedali e le Istituzioni preposte;
- sostenere e coordinare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione di iniziative ed eventi di sensibilizzazione inclusa l'organizzazione di seminari, incontri, convegni, ritiri ed altre manifestazioni - sull'infanzia, i diritti dei bambini, l'uguaglianza sociale, la non discriminazione;
- sostenere e coordinare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione di progetti che contribuiscono agli obiettivi dei 17 goals per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite e l'adesione alla Dichiarazione di impegno internazionale per la filantropia per il clima;
- realizzare o promuovere iniziative e programmi di formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, attraverso a titolo esemplificativo la realizzazione di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura del volontariato, la formazione dei volontari, e l'organizzazione di programmi di volontariato, di breve o lunga durata, presso Case NPH e Enti di accoglienza minori in difficoltà, scuole, ospedali o presso realtà ad essi collegate;
- realizzare, promuovere e sostenere eventi ed iniziative di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di webinar, seminari, corsi e attività di sensibilizzazione svolte dagli educatori della Fondazione o di percorsi di orientamento e formazione volti all'inserimento lavorativo dei giovani, accolti nelle comunità o nelle famiglie disagiate;
- svolgere l'attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, in particolare fornendo assistenza umanitaria, soccorso e protezione alle popolazioni vittime di catastrofi (riconducibile a più settori) e realizzando progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e di aiuto umanitario
- sostenere e coordinare attività di alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- realizzare, promuovere e sostenere iniziative volte a favorire l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, progetti di integrazione linguistica, culturale e sociale dei minori e giovani migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche volte, in particolare, alla raccolta fondi e alla sensibilizzazione sui diritti dei minori
- svolgere un'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente statuto,

mediante il sostegno, il coordinamento e la realizzazione di specifici progetti volti ad alleviare il disagio dell'infanzia e dell'adolescenza.

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso- a titolo esemplificativo – l'organizzazione di incontri con figure di spicco della società civile, manifestazioni e eventi finalizzati alla sensibilizzazione sui temi della legalità e della convivenza pacifica ed inclusiva dei popoli;
- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, e sociali anche attraverso la collaborazione con altri enti senza scopo di lucro, nazionali ed internazionali, con analoghi fini;
- curare le procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184;
- svolgere l'attività di protezione civile, ai sensi delle l. 225/92 e successive modificazioni, fornendo, tra le altre, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni vittime di catastrofi;
- riqualificare beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.4 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.5 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Art. 3

(Durata)

3.1 La durata della Fondazione è illimitata

Art. 4

(Patrimonio e risorse)

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle

attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;

- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Art. 5

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
- c) l'Organo di controllo.

Art. 6

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre sino ad un massimo di undici membri.

6.2 Del Consiglio di Amministrazione fanno parte:

- a) i Consiglieri Vitalizi nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente ai sensi degli articoli 6.3 e 6.4;
- b) eventuali ulteriori Consiglieri nominati dai Consiglieri Vitalizi con deliberazione presa a maggioranza, che restano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del proprio mandato.

6.3 Ciascun Consigliere Vitalizio potrà designare la persona che, dopo la cessazione dalla carica per qualunque motivo, assumerà in sua sostituzione la qualifica di Consigliere Vitalizio con le stesse prerogative a lui riservate nel presente statuto.

6.4 I Consiglieri vitalizi, con deliberazione assunta all'unanimità, possono in qualsiasi momento nominare altri Consiglieri Vitalizi con analoghi diritti.

6.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere Vitalizio, senza che lo stesso abbia provveduto a nominare un proprio sostituto, i Consiglieri Vitalizi rimasti in carica potranno (i) all'unanimità nominare un nuovo Consigliere Vitalizio; (ii) a maggioranza nominare un consigliere ai sensi del precedente articolo 6.2. lett. b), che resterà in carica tre esercizi; (iii) non provvedere alla sua sostituzione deliberando a maggioranza la riduzione del numero dei consiglieri nel rispetto del numero minimo di cui all'art. 6.1.

6.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere non vitalizio prima della scadenza del mandato, i Consiglieri Vitalizi rimasti in carica potranno (i) all'unanimità nominare un nuovo Consigliere Vitalizio (ii) a maggioranza nominare un consigliere ai sensi del precedente articolo 6.2. lett. b), che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito (iii) non provvedere alla sua sostituzione, deliberando a maggioranza la riduzione del numero dei consiglieri nel rispetto del numero minimo di cui all'art. 6.1.

6.7. Qualora vengano meno tutti i Consiglieri Vitalizi, senza che si sia provveduto alla nomina dei loro successori, i Consiglieri in carica non vitalizi provvederanno a

maggioranza a cooptare in loro sostituzione i membri del Consiglio che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri che li hanno cooptati.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione in scadenza provvederà, con delibera assunta a maggioranza, a nominare il successivo Consiglio, determinando il numero dei componenti nei limiti di cui all'art. 6.1.

6.8. Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 7

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, salvo quanto previsto all'art. 9.1;
- c) decide il numero e nomina i membri dell'Organo di Controllo;
- d) individua le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, redige il bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali;
- g) amministra il patrimonio della Fondazione;
- h) delibera sull'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari nel rispetto della normativa vigente;
- i) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa vigente;
- l) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- m) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- n) può nominare il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
- o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- p) delibera sulle operazioni straordinarie;
- q) delibera su ogni altra questione attribuita dal presente statuto;
- r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

7.2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente e fino ad altri tre membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Art. 8

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di

convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti; regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Art. 9

(Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario)

9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta, nell'atto costitutivo e dura in carica a vita. In caso di dimissioni, morte o recesso per qualsiasi causa, il nuovo Presidente è nominato dal Consiglio, fra i suoi membri; e resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi di ogni genere e grado.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta o in via generale. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del medesimo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure e deleghe per il compimento di singoli atti e/o categorie di atti anche a persone estranee alla Fondazione, di compromettere per arbitri, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Il Consiglio può nominare fra i propri membri il Vice Presidente della Fondazione che resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto. Egli dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario non ha la legale rappresentanza della Fondazione, né svolge, neppure vicariamene, le funzioni del Presidente della Fondazione.

Art. 10

Organo di controllo

10.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

10.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.4 L'Organo di Controllo svolge le funzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

10.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

10.6 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.7 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 11

Compensi per le Cariche sociali

11.1 Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

11.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 12

(Scioglimento)

12.1 La Fondazione si estingue qualora il suo scopo si sia esaurito o sia divenuto impossibile.

12.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente finalità analoghe - almeno in via prevalente- a quelle della Fondazione e di cui condivide i valori e principi, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri.

Art. 13

(Albo dei Sostenitori benemeriti)

13.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà, con delibera motivata e presa a maggioranza, attribuire la qualifica temporanea o perpetua di Sostenitore benemerito

a coloro – persone fisiche o Enti, anche di fatto – che abbiano acquisito nei confronti della Fondazione particolari benemeritenze, in considerazione del sostegno, alla stessa prestato, di ordine materiale o spirituale. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, presso la sede della Fondazione, l'Albo dei Sostenitori benemeriti.

Art. 14

(Comitati tecnici e scientifici e Comitato Promotore)

14.1 Con deliberazione del Consiglio possono essere costituiti Comitati tecnici o scientifici composti da persone particolarmente esperte sulle materie e sui problemi connessi agli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 2, con il compito di esprimere il proprio parere e fornire la propria assistenza tecnica sulle questioni agli stessi sottoposte.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Promotore composto da persone di alto profilo e competenza nei settori di attività della Fondazione o persone di chiara fama che condividono le finalità della Fondazione, con il compito di far conoscere le attività della Fondazione e di promuovere la raccolta fondi a sostegno delle iniziative promosse.

Art. 15

(Attività di volontariato)

15.1 Nello svolgimento delle sue attività, la Fondazione si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari.

15.2 Possono divenire volontari le persone fisiche che intendano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per sostenere e promuovere gli scopi, i progetti e i programmi della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

15.3. I volontari che svolgono la propria attività per la Fondazione sono iscritti in un apposito registro e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

15.4 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione

Art. 16

(Norme applicabili)

16.1 Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in tema di Fondazioni e di enti filantropici del Terzo Settore

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 12 dodici dicembre 2024 duemilaventiquattro.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154